



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DELLE DONNE DEL
COMUNE DI CAMPAGNOLA
EMILIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2020



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 – Istituzione della Consulta delle Donne

- 1- Il Comune di Campagnola Emilia istituisce la Consulta delle Donne quale organo consultivo e propositivo di natura partecipativa, che opera nell'ambito delle Pari Opportunità e della non discriminazione, rispettando i principi di parità contenute nella Costituzione Italiana, nella Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, nella Convenzione di Istanbul e nella Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, al fine di promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile e alla partecipazione alla vita politica e amministrativa del Comune.
L'attività della consulta si effettua nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa e dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
- 2- La Consulta delle Donne si propone i seguenti scopi:
 - a. valorizzare la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle Istituzioni;
 - b. sostenere le opportunità nel lavoro, nella politica e nella società;
 - c. promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne nonché azioni volte alla salvaguardia della salute delle donne;
 - d. valorizzare e sostenere la Commissione Pari Opportunità qualora istituita.
- 3- La Consulta svolgerà la propria attività presso gli spazi pubblici messi a disposizione dal Comune di Campagnola Emilia a titolo gratuito (Sala Civica "D. Sghedoni", Sala "G. Rodari", Sala Incontri presso la Biblioteca Comunale).

Art. 2 – Obiettivi

- 1- La Consulta delle Donne è un organo consultivo, volto a contribuire alle azioni della Amministrazione Comunale per promuovere la crescita socio-culturale del territorio attraverso azioni positive e continuative e nel pieno rispetto della dignità umana, al fine di garantire la parità di opportunità tra uomo e donna. La consulta nasce altresì come strumento per dare maggiore impulso alle politiche sociali, culturali, educative e assistenziali della vita amministrativa del Comune.
- 2- La Consulta è un organo di partecipazione delle cittadine all'attività amministrativa dell'Ente Comunale, finalizzata alla valorizzazione del ruolo politico delle donne nella società civile. Promuove indagini sulle loro esigenze, indicando alla Amministrazione Comunale miglioramenti e soluzioni per consentirne un pieno inserimento nella vita sociale, economica e politica ed uno sviluppo consapevole della responsabilità dei ruoli che le stesse occupano.

Art. 3 – Composizione

- 1- Fanno parte di diritto della Consulta, senza diritto di voto, le donne elette in Consiglio Comunale e le componenti donne della Giunta Comunale.
- 2- In fase di prima istituzione fanno parte di diritto le promotrici della Consulta.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- 3- Alla Consulta delle Donne possono aderire le donne residenti, domiciliate o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune di Campagnola Emilia, indipendentemente dall'appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa.
- 4- Non possono fare parte della Consulta coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la normativa applicabile ai Consiglieri Comunali (artt. N. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000);
- 5- L'adesione alla Consulta delle Donne può avvenire in ogni giorno lavorativo dell'anno con le seguenti modalità:
 - a) presentazione del modulo cartaceo presso l'ufficio protocollo del Comune;
 - b) invio e-mail del modulo compilato e sottoscritto all'indirizzo istituzionale dell'Ente: comune@comune.campagnola-emilia.re.itIl modulo di adesione è disponibile presso la sede comunale e comunque scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Campagnola Emilia www.comune.campagnola-emilia.re.it
Le domande di adesione raccolte saranno successivamente trasmesse alla Presidente della consulta per l'accoglimento formale.
- 6- L'adesione viene formalmente accolta dalla Presidente previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento.
- 7- L'adesione alla Consulta delle Donne deve essere confermata ogni 2 anni in modo analogo alla richiesta di adesione, pena il decadimento.
La conferma dell'adesione non è soggetta all'art.3 comma5.
E' inoltre causa di decadimento dalla Consulta la manifestazione esplicita di principi in contrasto con quelli alla base del suo stesso funzionamento (art. 2).
- 8- Si terrà apposito elenco delle aderenti, aggiornato periodicamente e depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
- 9- Tutte le funzioni della consulta vengono esercitate gratuitamente.

Art. 4 – Organi della Consulta delle Donne

- 1- Sono organi della Consulta delle Donne:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Comitato di Coordinamento
 - c) La Presidente

Art. 5 – Assemblea

- 1- L'Assemblea ha funzione di proporre azioni dirette a rilevare le esigenze delle cittadine e di promuovere la loro partecipazione ed integrazione sociale.
- 2- L'Assemblea è composta da tutte le aderenti alla Consulta delle Donne.
- 3- L'Assemblea ha il compito di:



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- a) promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne operanti nel comune di Campagnola Emilia;
 - b) promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne, indipendentemente dallo Stato sociale, appartenenza etnica, politica o religiosa
 - c) promuovere la cittadinanza attiva delle donne;
 - d) eleggere i membri del Comitato di Coordinamento.
- 4- L'Assemblea, nella prima adunanza convocata dal Sindaco, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, i membri del Comitato di Coordinamento. Ogni componente dell'Assemblea riceve una scheda nella quale dovrà esprimere una preferenza. Le componenti dell'Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarate elette all'interno del Comitato di Coordinamento. A parità di preferenza si procederà con il sorteggio.
 - 5- L'Assemblea è convocata dalla Presidente e delibera a maggioranza semplice delle presenti.
 - 6- L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di 1/5 delle aderenti alla Consulta.
 - 7- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sul programma delle attività annuali e sulla successiva rendicontazione. Sia il documento di programmazione che quello di rendicontazione devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale.
 - 8- Di ogni riunione è redatto un verbale che sarà trasmesso all'Amministrazione Comunale debitamente firmato dalla Presidente e dalla segretaria verbalizzante.
 - 9- La mancata partecipazione alle riunioni della Assemblea per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, determina la decadenza dall'incarico di consultrice. La decadenza deve essere constatata dalla Presidente entro dieci giorni dal suo verificarsi - con lettera raccomandata - ed ha effetto dal giorno di ricevimento della medesima.

Art. 6 - Comitato di Coordinamento

- 1- Il Comitato di Coordinamento è composto da due a sei componenti, eletti dall'Assemblea nella prima seduta, e da uno a tre componenti, con diritto di voto, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il numero totale dei componenti dovrà essere in numero dispari.
- 2- Nella prima seduta il Sindaco procederà alla comunicazione della nomina delle componenti da lui designate e l'Assemblea procederà alla elezione delle componenti a scrutinio segreto e a maggioranza delle presenti.
- 3- Il Comitato di Coordinamento elegge la Presidente ed ha il compito di promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della Consulta e di attuare le deliberazioni della stessa.
- 4- Il Comitato di Coordinamento dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e le sue componenti sono rieleggibili.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- 5- Decade la componente che non partecipa ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La decadenza deve essere dichiarata dalla Presidente entro i dieci giorni dal suo verificarsi con lettera raccomandata ed ha effetto da giorno del ricevimento della medesima. La sostituzione avviene entro dieci giorni e ricade sulla prima candidata tra i non eletti.

Art. 7 – Presidente

- 1- La Presidente è eletta dal Comitato di Coordinamento all'interno delle sue componenti con la maggioranza semplice delle aventi diritto o delle presenti.
- 2- I compiti della Presidente sono:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato di Coordinamento;
 - b) rappresentare la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegnare specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo e curare, insieme al Comitato di Coordinamento, l'attuazione dei suoi compiti.
- 3- La Presidente convoca l'Assemblea anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Comitato di Coordinamento.
- 4- In caso di assenza o impedimento della Presidente, la stessa è sostituita dalla componente del Comitato di Coordinamento che ha ricevuto più preferenze in fase di elezione.
- 5- Al termine del proprio incarico, la Presidente trasmette al Sindaco una relazione informativa sulla attività svolta dalla Consulta.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

- 1- La presidente della Consulta convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento è il Sindaco a provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi.
- 2- Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati a ciascuna componente cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail e/o con avviso di convocazione affisso negli spazi informativi messi a disposizione dal Comune.
- 3- Gli Uffici forniscono l'eventuale documentazione utile inerente gli argomenti la cui trattazione è prevista all'ordine del giorno in ragione dei tempi e modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia di accesso agli atti amministrativi.
- 4- Tutte le cariche istituzionali possono essere invitate a partecipare alle riunioni della Consulta.

Art. 9 – Deliberazione dell'Assemblea

- 1- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

- 2- Deve essere redatto Il verbale delle deliberazioni e sottoscritto dalla Presidente
- 3- I pareri richiesti alla Consulta dagli Organi del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) devono essere acquisiti entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza l'Organo Comunale procederà indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Art. 10 – Attribuzione della Consulta

- 1- La Consulta delle Donne ha le seguenti attribuzioni:
 - a. fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale o della Giunta, in ordine alle problematiche sociali, politiche o civili che ruotano attorno al mondo femminile ivi compresa la promozione delle pari opportunità, il rispetto e la dignità della persona, il disagio giovanile, i servizi scolastici, la salvaguardia la salute e la tutela dell'ambiente;
 - b. formulare proposte alla Amministrazione Comunale per la soluzione di problemi che interessano la collettività;
 - c. promuovere tra le Istituzioni, le Associazioni, le realtà sociali del territorio, la cultura delle Pari Opportunità e concertare insieme a loro azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile a partecipare alla vita politica e amministrativa della città.
- 2- La Presidente della Consulta delle Donne può essere convocata in audizione delle commissioni consiliari. Nella richiesta devono essere specificati i motivi dell'audizione.
- 3- La Presidente può chiedere un incontro con il Sindaco, il quale entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, convoca la Presidente della Consulta. L' eventuale diniego deve essere motivato.

Art. 11 – Entrata in vigore

- 1- Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Comunale con propria delibera e diverrà esecutivo nei termini stabiliti dalla legge.
- 2- Dalla data di esecutività del presente Regolamento le cittadine hanno 60 giorni di tempo per presentare istanza di adesione al Sindaco, il quale si occuperà di convocare e presiedere la prima Assemblea.
- 3- Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Campagnola Emilia.
- 4- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai principi generali di diritto, alle normative e disposizioni generali vigenti in materia di Pari Opportunità in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto nonché allo Statuto Comunale.